

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che in applicazione delle seguenti disposizioni normative e ss.mm.ii., di seguito richiamate:

- art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468";
- legge 11 giugno 2004 n. 145 "Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato";
- art. 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi";
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010, n. 120 – artt. 186 comma 9bis e 187 comma 8bis "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" (cd. Codice della Strada);

il giudice competente può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Considerato che

- l'art.2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare tra il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, e gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1 del citato D.M. presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del citato D.Lvo;

Si conviene e si stipula la presente convenzione

tra

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene al presente atto nella persona del Dott. Alberto Ziroldi, Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, giusta la delega di cui in premessa

e

il COMUNE DI BOLOGNA, nella persona del Sindaco Matteo Lepore, domiciliato per la sua carica presso l'Amministrazione Comunale, Piazza Maggiore n.6.

Art. 1 – Oggetto della convenzione e disponibilità dell'Ente

- Il Comune di Bologna (di seguito Ente) consente che, annualmente, per la durata della presente convenzione, n. 50 (cinquanta) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del D.Lvo citato, prestino all'interno della propria organizzazione la loro attività non retribuita in favore della collettività.
- Il limite di 50 potrà essere superato, a discrezione dell'Ente, se le condizioni organizzative lo consentiranno.
- L'Ente inserirà in apposito elenco i nominativi dei condannati in base alla data di ricezione delle sentenze o dei decreti penali di condanna, e in caso di attesa sarà seguito quello cronologico come unico criterio di chiamata a svolgere il lavoro di pubblica utilità.
- L'Ente limita l'accoglimento ai condannati per i quali sia stata preventivamente rilasciata, su richiesta dell'imputato o del suo legale difensore, una dichiarazione di disponibilità scritta dell'Ente stesso nei termini indicati al punto seguente.
- Per motivi organizzativi l'Ente potrà sospendere il rilascio delle dichiarazioni di disponibilità informandone il Tribunale.
- L'Ente accoglierà i condannati allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità limitatamente ai reati ex artt. 186 comma 9bis e 187 comma 8bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010, n. 120, "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" (cd. Codice della Strada).

Art. 2 – Attività da svolgere

L'Ente specifica che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, avrà ad oggetto prestazioni da svolgersi nelle sotto indicate aree di attività:

- azioni di pulizia, piccola manutenzione e micro-interventi di ripristino strutturale nelle aree verdi pubbliche;
- collaborazione e supporto all'Amministrazione Comunale in progetti incentrati sulla tutela dell'infanzia, sulla tutela ambientale, sulla promozione del senso civico e sulla cura dei beni comuni;
- piccoli interventi di ripristino dell'arredo urbano;
- azioni di ripristino e tutela del decoro urbano, anche all'interno di progetti in corso dell'Amministrazione Comunale;
- supporto alla rimozione del vandalismo grafico;
- collaborazione e supporto per eventi, manifestazioni, iniziative varie dell'Amministrazione Comunale o di soggetti diversi in rapporto di collaborazione con l'Amministrazione stessa;
- collaborazione e supporto in interventi di emergenza (es. emergenza freddo, emergenza neve, ecc.);
- in riferimento all'art. 1, co. 1, lettera e) del su citato decreto ministeriale, supporto a specifiche attività dell'Amministrazione Comunale pertinenti alla professionalità del condannato;
- supporto ad attività specifiche con il Tribunale di Bologna concordate direttamente con quest'ultimo;
- fotoreportistica e monitoraggio di specifiche zone, relativamente a graffiti, abbandono di rifiuti, chiusure con catene dei varchi pedonali, ecc;
- attività di elaborazione dati e reportistica su piattaforme digitali condivise.

Le attività verranno di volta in volta definite dai soggetti incaricati di coordinare le prestazioni, citati all'art. 4 della presente convenzione, in base alle esigenze e alle priorità dell'Ente.

Sarà cura dell'Ente comunicare eventuali variazioni e/o integrazioni al presente elenco di aree di attività.

Art. 3 – Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice indica la durata del lavoro di pubblica utilità.

L'Ente stabilisce con l'imputato un programma di attività al momento della chiamata per il colloquio preliminare all'inizio della prestazione del lavoro di pubblica utilità, in base alle esigenze contingenti dell'Amministrazione Comunale.

Nel programma delle attività l'Ente si riserva la facoltà di:

- 1) affidare al condannato anche una pluralità di attività, secondo orari chiaramente individuati e concordati;
- 2) andare il più possibile incontro alle esigenze del condannato quanto ad orari e luoghi delle attività da svolgere, dando però priorità alle necessità dell'Ente e specificando che in considerazione della gestione organizzativa dello stesso le attività nel fine settimana sono sporadiche e non garantite in via continuativa;
- 3) prevedere l'espletamento del servizio preferibilmente con la deroga alle 6 ore settimanali, nel rispetto del limite massimo di 8 ore al giorno ex art. 54 comma 3 D.Lgs n. 274/2000;
- 4) prevedere l'espletamento del servizio anche in autonomia (fornendo al condannato un registro presenze da portare con sé e compilare a inizio e fine servizio).

L'Ente si impegna a trasmettere al Tribunale la comunicazione di inizio attività con la programmazione dettagliata, eventuali integrazioni e variazioni e l'esito finale.

Si specifica che la prestazione del lavoro di pubblica utilità presso l'Ente implica la piena conoscenza e accettazione dei contenuti della presente convenzione da parte del condannato.

Art. 4 – Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- Gianluigi Chiera, Rita Bizzocchi e Raffaello Pianta - Area Quartieri del Comune di Bologna;
- i soggetti individuati dalla suddetta struttura per le attività da svolgere presso altre unità organizzative dell'Amministrazione Comunale (es. Quartieri, Settori, Istituzioni, biblioteche, canile comunale, ecc.) ovvero presso Enti del Terzo Settore, associazioni, soggetti civici e strutture convenzionati o aventi rapporti di diverso tipo con il Comune di Bologna.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni e/o integrazioni dei soggetti indicati.

Art. 5 – Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 co. 2, 3 e 4, del citato D. Lgs.

L'Ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

I dati personali raccolti dall'Ente nell'ambito della presente convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità perseguite dalla stessa.

Art. 6 – Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile presso terzi, ed è a carico dell'Ente provvedere ad esse nelle modalità previste dalla normativa vigente e sue successive modifiche.

Art. 7– Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Ente si impegna a comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente, ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, ove ne venga a conoscenza.

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

L'Ente, in caso di irregolarità nel comportamento del condannato, provvederà a richiamarlo ed a sollecitarlo a collaborare con il dovuto impegno.

In caso di reiterazione delle irregolarità contestate o in ipotesi di gravi o comunque intollerabili inadempienze del condannato e/o sua irreperibilità che facciano venire meno il rapporto di fiducia instauratosi, l'Ente sarà autorizzato a sospendere la prestazione del servizio da parte del condannato dando di ciò immediato avviso scritto al Tribunale competente.

Art. 8 – Risoluzione della convenzione

Le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione in caso di variazioni di aspetti essenziali nelle condizioni qui stabilite.

Art. 9 – Relazione sull'applicazione della convenzione

L'ufficio di coordinamento composto dai soggetti indicati all'art.4 della presente convenzione predispone annualmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

Art. 10 – Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione al fine di consentire lo svolgimento di tutte le pratiche burocratiche, amministrative e assicurative per permettere le esecuzioni delle sentenze, comprese quelle già in carico al Comune di Bologna, senza soluzione di continuità con la precedente convenzione.

Copia della presente convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del D.M., nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Bologna,

Per il Comune di Bologna
Il Sindaco
Matteo Lepore

Per il Tribunale di Bologna
Il Presidente Vicario
Alberto Ziroldi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. La data di decorrenza coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.